

IN QUESTO NUMERO:

- Le radici della crisi
- XXIX Congresso Nazionale Forense
- L'immagine dell'Avvocatura
- Piccoli tribunali
- La Scuola Forense Nissena
- La giustizia di Re Tuono
- Studio "letale"
- Dall'inquisizione al giusto processo
- La riforma della Previdenza Forense
- Riduzione in schiavitù
- La privacy per gli avvocati
- Giustizia on the road

**Giuristi
& Artisti**

"LA DIVINA TRAGEDIA"

RIVISTA

DELL'

AVVOCATURA



RIVISTA DELL' AVVOCATURA

Direttore Responsabile
AVV. EMANUELE LIMUTI

Coordinatore di Redazione
Avv. Renata Accardi

Redazione
Avv. Giuseppe Iacona
Avv. Francesco Panepinto
Avv. Sergio Iacona
Avv. Giuseppe Panepinto

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Caltanissetta, Via Libertà n. 3 - 93100
Caltanissetta
Tel. 0934.591264

e-mail: rivistavvocatura@yahoo.it
www.scuolaforensecl.eu

Impaginazione e stampa:
Lito Art S.r.l. - Via Vespri Siciliani, 85
Caltanissetta - Tel. 0934.583074 - Fax 0934.542705
e-mail: lito.art@virgilio.it

Autorizzazione del Tribunale di Caltanissetta
n. 187 del 6 Aprile 2005

Anno IV **SOMMARIO** 3/2008

Le radici della crisi di E. LIMUTI	p. 2
L'immagine dell'avvocatura di G. IACONA	p. 4
OUA - XXIX Congresso Nazionale Forense di E. LIMUTI - R. BARBIROTTO	p. 5
AIGA - Anno 2008: approvato! di G. PANEPINTO	p. 10
La Fondazione Scuola Forense Nissena di R. ACCARDI	p. 11
Europa, giustizia di prossimità, piccoli tribunali di S. W. POMPEO	p. 14
Il ricorso giurisdizionale in tema di circolazione stradale di F. TAMPANELLI	p. 15
La giustizia di Re Tuono di G. TONA	p. 17
Studio "letale": nei meandri del "legalese" di S. TAMPANARO	p. 19
Dall'inquisizione al giusto processo... di E. RANDAZZO	p. 22
Brevi considerazioni sulla crisi della giustizia di V. LO PRESTI	p. 26
Giuristi e artisti di A. SALERNO	p. 27
La nostra storia di F. CARAPEZZA	p. 29
Nel cassetto di F. SICILIANO	p. 31
La riforma della nostra previdenza di G. SCIALFA	p. 33
Allarme... di L. Cordaro	p. 35
Riduzione in schiavitù di V. MILISENNA	p. 37
La privacy per gli avvocati di P. RABBILOLO	p. 41
Dalla cronaca al diritto di R. PALERMO	p. 43
Gratuito patrocinio... e vacche magre! di G. DACQUI	p. 45
I seminari di educazione alla legalità di S. PECORARO	p. 46
Il sistema informativo SIDIP di A. MASTROSIMONE	p. 48
Il sistema delle competenze... di C. ARIOSTO	p. 50
Ricordi di Ignazio Privitera e Giovanni Lo Presti di A. SAIA	p. 51
L'importante è continuare a crederci! di A. MACALUSO	p. 52
Il diritto tra il serio e il faceto di A. SAIA	p. 53
L'occhio di Taleium	p. 55
Jurisdoku	p. 56

ALL'INTERNO

Sezione di legislazione, giurisprudenza e dottrina
a cura di *Marzia Maniscalco* e *Marcello Mancuso*
con la collaborazione di *Michele Ambra*



RIDUZIONE IN SCHIAVITÀ:

*concetto adattabile
ad usi costumi e consuetudini
o condizioni sempre inaccettabili?*

Dalla lettura si traggono “certezze”, lascia infatti tranquilli il fatto che “nessuno” può ridurre una “persona” in condizioni di schiavitù; per altro, il concetto di schiavitù, almeno nell’accezione comune, è condiviso, chiaro e sovrapponibile; contrariamente, nella aule giudiziarie, specie se il dibattito si sviluppa in ambito di “civil law”, il concet-

- CASSAZIONE: BIMBI ROM MENDICANTI NON È SEMPRE SCHIAVITÀ;
- LA ZINGARA CHE PORTI IL FIGLIOLLETTO A CHIEDERE L'ELEMOSINA NON L'AVREBBE RIDOTTO IN SCHIAVITÀ MA AL MASSIMO L'AVREBBE MALTRATTATO -

Codice penale:

Capo III (DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE) Sezione I (DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE)

ART. 600 (RIDUZIONE IN SCHIAVITÀ):

Chiunque riduce una persona in schiavitù, o in una condizione analoga alla schiavitù, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

to “schiavitù”, nonostante pluralmente condiviso nella cultura popolare, male alloggia; infatti, come dimostra la giurisprudenza della Suprema Corte, il concetto (materia interessante ma eterea) dovrà cucirsi “caso per caso” sulla fattispecie di che trattasi (materia dalla estrema concretezza).

Quanto appena esposto ha trovato concretizzazione nella sentenza n.44516/2008 emessa dalla V sez. penale della Suprema Corte; in detta sentenza, l’interpolarizzazione del concetto di schiavitù con “usi, costumi e tradizioni”, è stato sintetizzato in un giudizio che, per quanto giuridicamente supportato, ha infuocato la cultura popolare ed i media; questi ultimi, massimizzando a loro volta, hanno titolato:

- MENDICANTE A QUATTRO ANNI I GIUDICI: NON È SCHIAVITÀ "È LA TRADIZIONE DEI ROM";
- BIMBI PORTATI A MENDICARE. SECONDO LA CASSAZIONE NON È SCHIAVITÀ, MA "TRADIZIONE DEI ROM" ;

La sollecitazione non ha lasciato indifferente la politica che si è trovata a cavalcare la tigre, massimizzando a sua volta .

Un cenno alla vicenda.

La Suprema Corte ha annullato con rinvio una sentenza della Corte d'Appello di Napoli, che aveva condannato a 5 mesi di reclusione una donna rom per il reato previsto all'articolo 600 del codice penale nei confronti del figlioletto di 4 anni.

Per Suprema Corte, infatti, *"non vi e' dubbio che il reato di riduzione in schiavitù e/o servitù possa configurarsi anche a carico dei genitori che impieghino i loro figli nell'accattonaggio, nel furto o in altre illecite attività" ma necessita che questo avvenga "con abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica"*.

I giudici della V sezione penale, sottolineano che in taluni casi, il *"confine tra l'uso legittimo dell'autorità e l'abuso appare piuttosto labile"*, come in quelli riguardanti *"alcune comunità etniche, ove la richiesta di elemosina costituisce una condizione di vita tradi-*

zionale molto radicata nella cultura e nella mentalità di tali popolazioni".

Lungi dal ritenere di essere in possesso dell'auto-revolezza per mettere ordine in vicende sì complesse e delicate, non posso comunque rifuggire dall'esternare ben più che una perplessità.

Quotidianamente la frequenza delle aule di Tribunale porta gli operatori di giustizia davanti una scritta che, seppur trasparentizzata dall'abitudine, non ha e non può aver perso l'intrinseco significato: LA LEGGE È UGUALE PER TUTTI.

Certo la lettura di qualche passo della sentenza, innesca la sensazione che "LA LEGGE" sia innegabilmente "UGUALE", ma quasi per tutti.

Entriamo nel merito citando alcuni punti chiave della sentenza, tutti aventi come MINIMO COMUNE DENOMINATORE la certezza che la madre del piccolo ROM, non facesse parte "di un'organizzazione volta allo sfruttamento dei minori":

- a) la donna mendicava per povertà;
- b) la donna mendicava con il figlio soltanto dalle 9 alle 13, motivo che ha tra l'altro indotto i giudici della Suprema a non ravvisare "quella integrale negazione della libertà e dignità umana del bambino che consente di ritenere che versi in stato di completa servitù";

- c) nella sentenza in oggetto, viene tra l'altro affermato che non si possono "criminalizzare condotte che rientrano nella tradizione culturale di un popolo". La Cassazione sostiene infatti che il MANGEL, (l'accattonaggio) è pratica usuale nel popolo zingaro e per "alcune comunità etniche costituisce una condizione di vita tradizionale molto radicata nella cultura".

In tema di valori fondamentali, appare quanto meno azzardato, interpretare la LEX, relazionandola ad usi, costumi e tradizioni, seppur contraddistinti da decenni di storia.

Nella fattispecie non appare superfluo ricordare che la schiavitù, diffusa nella maggior parte del mondo antico, ha assunto forme diverse nel corso dei secoli e a seconda delle civiltà.

Le condizioni degli schiavi variano notevolmente, ad esempio, da quelle durissime imposte dalla costituzione spartana a quelle relativamente migliori dell'impero romano, che prevedevano la possibilità di un riscatto.

Le condizioni degli schiavi migliorarono un po' ovunque nei secoli successivi, anche grazie alla diffusione del cristianesimo.

La schiavitù, tuttavia, non venne mai abolita ma assunse forme diverse, come la servitù della gleba in epoca medioevale, per registrare un'impennata con l'espansione del mondo moderno.

A partire dal XV secolo, infatti, e per tutti i tre secoli successivi, gli imperi coloniali si avvalsero di grandi quantità di manopera da adibire ai lavori più pesanti e ingrati.

A parte alcuni casi sporadici, bisogna arrivare all'illuminismo perché la schiavitù venga contestata apertamente sia sul piano morale che su quello sociale e venga difeso il principio della libertà di ogni essere umano.

Il primo paese ad abolire per legge la schiavitù, siamo nel 1771, è la Francia rivoluzionaria. Ma bisogna attendere la prima metà del XIX secolo perché la maggior parte degli stati promulgino leggi contro la schiavitù e la tratta di schiavi; ultimi in ordine di tempo gli Stati Uniti, nel 1865, la Spagna nel 1870 e il Brasile nel 1888.

Il primo trattato internazionale che riguarda la schiavitù è la del 1926, promulgato dalla Società delle Nazioni e ripreso nella Dichiarazione dei diritti umani (1948) che all'articolo n.4 recita:


NESSUN INDIVIDUO POTRÀ ESSERE TENUTO IN STATO DI SCHIAVITÙ; LA SCHIAVITÙ E

LA TRATTA DEGLI SCHIAVI SARANNO PROIBITE SOTTO QUALSIASI FORMA."

Quanto sopra, ove necessitasse, ci porta a rafforzare la convinzione che schiavitù è un concetto conoscibile e conosciuto, ed il divieto di metterla in atto, non potrà certamente essere giustificato dalla mancata conoscenza della legislazione vigente in questo o quel paese.

Fatte queste premesse, torniamo al caso in esame prendendo atto di un dato, e della sua evoluzione: LA SOCIETÀ IN CUI VIVIAMO LENTAMENTE MA INESORABILMENTE SI AVVIA VERSO LA MULTI ETNIA; STUDI PROSPETTICI SOSTENGONO CHE IN ITALIA, NEL 2036 IL NUMERO DI ABITANTI INDIGENI VERRÀ TRAVALICATO DA RESIDENTI APPARTENENTI A DIVERSA ETNIA.

A questo punto considerando che ogni etnia ha usi, costumi e tradizioni radicate, se dovesse prender piede l'orientamento di "giustificare" comportamenti che seppur vietati nel nostro Paese, sono insiti nella tradizione di quell'etnia, di fatto si sarebbe dato il via alla poligamia, si finirebbe con il connotare come "normale comportamento coniugale" quel rapporto che, vigente in culture e tradizioni diverse dalla nostra, in Italia è di



fatto etichettato come **schiavitù**.

Non basta volgere il pensiero al burka o all'infibulazione, perché il divenire può essere molto più grave, si deve infatti sperare che mai nel nostro Paese possano trovare accoglienza tribù (per fortuna sparute), dove vige la pratica di sacrifici umani o del cannibalismo; seguendo il principio della "giustificazione", in cosa dovrebbe essere derubricato l'omicidio, magari plurimo, forse in macellazione clandestina?

Nel redigere la sentenza (compito certamente non facile), forse si sarebbe dovuto dare il giusto peso all'esistenza di organismi sovranazionali, che hanno sancito quali debbano essere i diritti inviolabili della persona umana, diritti che **vanno in ogni caso sempre rispettati**, prescindendo dalle tradizioni e quindi anche dall'animus con il quale si approcciano determinati comportamenti.

Credo possa affermarsi che le norme fondamentali del diritto trovino il loro essere non nella tutela della **singola entità** o del suo ambito ma nella tutela dell'ordine "societario" di cui ogni singolo costituisce parte integrante.

La schiavitù, in senso lato, altro non è che la smisurata dilatazione della libertà di taluni che finisce con il **toccare, comprimere e quindi ledere l'altrui libertà**. Si ma di chi?

Dei più piccoli, dei più deboli, dei più indifesi ma anche di coloro che sono soggiogati dal terrore di non poter fare o dire; forse sintetizzando, di tutti coloro che vivono una condizione di perenne "necessità".

Siamo e rimaniamo convinti che la "norma" subisca l'usura del tempo e che, proprio a causa del cambiamento dei tempi, spesso debba essere reinterpretata.

In piena estate, basterebbe accompagnare i tutori dell'ordine di fine ottocento lungo una spiaggia affollata, per svuotare le spiagge e riempire le carceri di sog-

getti macchiatisi di "oltraggio al pudore", ma esistono dei valori fondamentali che il tempo non ha fatto impallidire, potendosi anzi affermare che li ha rafforzati.

Schiavitù è un concetto, tetro, esecrabile ed esente da qualsivoglia giustificabilità.: alla schiavitù fa da contraltare l'uguaglianza di tutti gli esseri umani, ma se qualcuno di loro non può difendersi, è "più uguale" e pertanto merita sostegno e soccorso.

Schiavitù è un concetto che "ancora oggi" per carestie, guerre, etnie minoritarie e quant'altro, si concretizza nella case e per le strade, ma lo fa nell'umido dei vicoli o al chiuso degli scuri.

Probabilmente una società che vive "correndo", che non si ferma ad osservare e riflettere, si sente mondata dalle responsabilità che pur le andrebbero ascritte perché comodamente si trincerava dietro un: "occhio non vede"

Ritengo che l'infungibile ordinamento di una "societas" non si possa permettere il lusso di "giustificare", anche perché il concetto della giustificazione,

massimizzato da media, verrà innegabilmente inteso come la "ratifica" di determinati comportamenti.

Tra i tanti aspetti, sociologici, psicologici, dottrinali ed interessanti anche la filosofia del diritto, una delle critiche da porre in essere rappresenta il fatto, che agli occhi di tanti, questa sentenza appare slegata dalla realtà di tutti i giorni.

Ci si è chiesto quale sarà la reazione di una "ratifica comportamentale" che non si confà ai nostri canoni societari; ci si è chiesto quali potranno essere i risvolti pratici dell'aver dato spazio ad una tradizione culturale in aperto contrasto con i codici comportamentali vigenti e praticati nel nostro amato Paese; si è valutata la negatività dell'impatto sociale allorquando si rimarrà **ancora più indifferenti di oggi**, di fronte alla manina

COSCIENZA O COTTURA.



In una pentola piena d'acqua fredda nuota tranquillamente una ranocchia.

Un piccolo fuoco è acceso sotto la pentola e l'acqua si riscalda molto lentamente; l'acqua piano piano diventa tiepida e la ranocchia, trovando ciò piuttosto gradevole, continua a nuotare.

La temperatura dell'acqua continua a salire, l'acqua è calda, più di quanto la ranocchia possa apprezzare, si sente un po' affaticata, ma ciò nonostante non si spaventa.

Trascorrono i minuti e l'acqua diventa veramente calda, la ranocchia comincia a trovare ciò sgradevole, ma è molto indolita, allora sopporta e non fa nulla.

La temperatura continua a salire, fino a quando la ranocchia finisce semplicemente per cuocere e morire.

Se la stessa ranocchia fosse stata buttata direttamente nell'acqua a 60 gradi, con un colpo di zampe sarebbe immediatamente saltata fuori dalla pentola.

Oliver Clerk

sporca tesa dal piccolo ed indifeso ROM all'ennesimo semaforo; ci si è infine chiesto quale risvolto potrà avere sulla criminalità organizzata la "giustificabilità" con cui si è voluto vestire l'accattonaggio minorile?

Ritengo proprio di no.

Esiste una regola, facile, di immediata percezione che non soffre di interpretabilità: **"non fare agli altri quello che non vuoi venga fatto a te"**,

Probabilmente coloro che hanno emesso la sentenza (non conosco i soggetti che immagino essere italiani e residenti in Italia), hanno fatto sì che vasta e profonda cultura dottrinaia nonché radicati concetti di filosofia del diritto, abbiano travolto, oscurato e quindi sotterrato quella regola comportamentale semplice ed efficace del: ... non fare agli altri ..

Tengo alle mie tradizioni come non mai, penso che non possa esistere "uomo" senza radici, ma rimango convinto che qualsiasi tradizione culturale, degna di albergare in società "civili", non possa trascendere dal rispetto dei valori fondamentali tra i quali sicuramente rientra la libertà dell'uomo, specie se indifeso o in "stato di necessità".

Credo che di questo argomento e di tutti i correlati giustificativi ascrivibili o rilevabili su qualsivoglia etnia, si debba discutere, onde evitare che quanto teorizzato dallo scrittore e filosofo Oliver Clerk nel suo breve racconto, "Coscienza o Cottura", divenga una triste realtà.

Ciò dimostra che, quando un cambiamento avvie-

ne in un modo sufficientemente lento, sfugge alla coscienza e non suscita nella maggior parte dei casi alcuna reazione, alcuna opposizione, alcuna rivolta.

Basta volgere indietro lo sguardo di quale decennio, per rendersi conto di come la società in cui viviamo stia subendo una lenta deriva alla quale ci stiamo abituando; comportanti che 20, 30 o 40 anno or sono, avrebbero fatto inorridire, a poco a poco sono stati banalizzati e "oggi" disturbano appena o lasciano addirittura completamente indifferenti la maggior parte delle persone.

Nel nome del progresso, della scienza e del profitto e forse del quieto vivere, si va erodendo la libertà individuale, la dignità della persona, l'integrità della natura, la bellezza e la gioia di vivere; lentamente ma inesorabilmente, con la costante complicità (omissiva) delle vittime, inconsapevoli o peggio, **ormai incapaci di difendersi.**

Una previsione negativa, piuttosto che suscitare reazioni e misure preventive, ormai sortisce l'effetto di preparare psicologicamente **tutti** ad accettare delle condizioni di vita sempre peggiori.

Dice Oliver Clerk: **QUANDO HO PARLATO DI QUESTE COSE PER LA PRIMA VOLTA, ERA PER UN DOMANI, ORA È PER OGGI !!!**

Vito C.M. Milisenna